

LABORATORIO DI ECONOMIA POLITICA

S. Cognetti de Martiis »

Cogn.
333

GO RABBENO

Prof. nella R. Università di Modena

S. COGNETTI DE M

IL
NUOVO PROGETTO DI LEGGE

SULLE

SOCIETÀ COOPERATIVE

Estratto dalla *Riforma Sociale*

Fasc. IX, anno III, volume V

TORINO

ROUX FRASSATI E C°

OFFICE OF THE
SECRETARY OF THE ARMY

71


OFFICE OF THE SECRETARY OF THE ARMY

1863

WASHINGTON, D.C.

RECEIVED
OFFICE OF THE SECRETARY OF THE ARMY

OFFICE OF THE SECRETARY OF THE ARMY
WASHINGTON, D.C.



UGÒ RABBENÒ

Prof. nella R. Università di Modena

IL
NUOVO PROGETTO DI LEGGE


SULLE
SOCIETÀ COOPERATIVE

Estratto dalla *Riforma Sociale*

Fasc. IX, anno III, volume V

N.ro INVENTARIO
PRE 15386

TORINO
ROUX FRASSATI & C°
1896



La grande diffusione che ha avuto da noi il movimento cooperativo nelle sue forme più diverse, le sue varie vicende, i numerosi dibattiti e conflitti di interessi cui ha dato e dà luogo frequentemente, fanno assumere notevole importanza alla progettata riforma legislativa; riforma che, dopo lunga elaborazione, si presenta ora al pubblico col progetto di legge recentemente formulato da una commissione governativa.

I caratteri delle disposizioni vigenti del codice di commercio che regolano le società cooperative, le loro deficienze, gli abusi cui queste disposizioni diedero luogo, sono stati recentemente sintetizzati con mirabile vigore dal professore Cesare Vivante nella *Riforma Sociale*; e noi non abbiamo che a sottoscrivere pienamente alle di lui osservazioni a questo proposito, mentre, come diremo in appresso, su altri punti dissentiamo. All'ombra delle disposizioni vigenti si ebbe una grande fioritura di false cooperative, cui tornò comodo ammantarsi della simpatica veste della cooperazione per sfruttare il favor popolare e goder dei pochi vantaggi accordati dalla legge alle cooperative; e la magistratura, non trovando nelle disposizioni in vigore alcuna traccia sicura, dette giudizi confusi, contraddittorii, non di rado strani ed erronei, più spesso con grave iattura degli interessi delle vere cooperative.

Questa condizione di cose aveva la sua ragione d'essere; e precisatene, collo studio dei fatti, le cause reali, non doveva riuscire troppo difficile l'additarne il rimedio.

Il diffondersi della « falsa cooperazione » non era prodotto soltanto dalle ragioni più sopra addotte, ma aveva anche un'altra e più profonda radice.

Il codice vigente aveva introdotto, a proposito delle cooperative, una nuova forma di società, la « società a capitale variabile »; una forma nuova e democratica, che raccoglie il capitale in formazione, e, senza ostacolo di solennità di forme, tiene sempre aperte le sue porte a chi vuol conferire il proprio risparmio all'azienda sociale. Ora questa forma, come serve per le cooperative, così è applicabile ed anzi opportuna per numerose società di speculazione; le quali, non trovando altra via per assumerla, si dissero cooperative, e si unificarono alle disposizioni del codice che regolavano queste ultime.

Le decisioni contraddittorie, e non di rado stranissime della magistratura, ebbero poi la loro origine, sia da questo stato di confusione, pel quale furono messe insieme in un mazzo società di caratteri e scopi i più diversi, sia dal

fatto che le disposizioni del codice, non determinando in alcun modo il carattere economico-sociale della cooperazione, non porgevano alcun criterio ai giudici, così di rado colti nelle discipline economiche.

Di qui il concetto della opportunità di una riforma su di una duplice base; una riforma cioè che stabilisse due forme distinte di società, quella delle società a capitale variabile, aperta a tutte le imprese che avessero opportunità di adottarla, e retta — pur nella sua larghezza ed assenza di formalità ingombranti — da norme severe a garanzia dei creditori; e quella delle società cooperative, più facile e meno severa pel controllo, ma basata su di una determinazione netta dell'indole di questi nuovi istituti, nei quali appunto lo spirito di previdenza e di mutualità rende inutili certe garanzie, che è necessario richiedere alle intraprese aventi carattere speculativo.

Questo concetto, risultato di una lunga serie di studi e di esperienze, e che a nostro avviso pone la questione su di una seria e feconda via di soluzione, stentò da prima a farsi strada; ma ha omai guadagnato molto terreno, e larga adesione e nella magistratura e fra gli studiosi.

Esso diede luogo, in seno alla commissione per la riforma del codice di commercio, ad una notevole discussione, dibattutasi specialmente fra l'onorevole Luzzatti ed il prof. Vivante. Sosteneva l'illustre fondatore delle Banche popolari la inopportunità di riformare le disposizioni vigenti del codice di commercio, che, a suo avviso, avevan fatta buona prova, e delle quali le cooperative si eran giovate, con pochi inconvenienti; si opponeva egli a che si definisse il concetto di cooperativa, ritenendo utile lasciare la massima libertà di espansione a questi istituti, nè voleva per loro disposizioni speciali, distinte e diverse da quelle che le regolano attualmente.

Il professor Vivante invece svolgeva efficacemente il concetto da noi più sopra accennato, e reclamava una definizione delle cooperative che, fissandone i caratteri essenziali, potesse terminare una buona volta alla confusione attuale.

Quest'ultima soluzione finì, almeno come massima, per essere accolta dalla commissione, e si ebbero così due progetti di legge — che dovrebbero costituire due capi speciali del codice — l'uno sulle società a capitale variabile, e l'altro sulle società cooperative. È di quest'ultimo che noi vogliamo occuparci, trattandone, non nei suoi particolari — il cui esame lasciamo al giudizio competente dei giuristi e dei pratici — ma nei concetti fondamentali cui esso si informa.

* * *

Ma, per ciò, ci occorre innanzi tutto di esporre chiaramente quali siano a nostro avviso i caratteri fondamentali della cooperazione; ciò che non è agevole, e dà luogo a molte contestazioni, per la varietà e complessità del movimento cooperativo, per natura sua plastico, ed adattabile alle condizioni più svariate. Pure, studiando obbiettivamente l'esperienza dei vari paesi, e cercando, nella varietà delle forme, il comune fondamento, ci sembra di potervi riuscire. La cooperazione presenta, nei suoi caratteri essenziali, un tipo ideale,

che talora, e specialmente in talune forme, ha una esplicazione completa, ma più spesso — adattandosi gl' istituti cooperativi all'ambiente in cui si svolgono ed alle esigenze pratiche — è realizzato soltanto imperfettamente. Queste deviazioni, sino ad un certo limite, avvengono senza che i fondamenti essenziali della cooperazione sieno perduti: oltre un certo limite i caratteri sostanziali di questa spariscono, e si entra nel campo della cooperazione degenerata e falsa.

Vediamo ora di determinare questo tipo ideale, e questi limiti.

La società cooperativa è una forma particolare d'impresa, che si contrappone all'impresa speculativa capitalista, prevalente nell'attuale ordinamento.

Quest'ultima è esercitata allo scopo di lucrare sulla cessione di prodotti o di servizi ad altri, e prevale in essa il capitale. La società cooperativa invece è una unione di individui che, dominati da un comune bisogno, esercitano per loro la funzione industriale capace di soddisfarlo, e ripartiscono fra loro gli utili dell'esercizio (se ve ne siano, e se la società abbia per iscopo di realizzarne) in ragione della partecipazione diretta di ciascuno a tale funzione (cooperazione). Perciò la cooperativa si contrappone essenzialmente pel suo carattere mutuo all'impresa speculativa.

La società cooperativa poi — considerata nelle sue esplicazioni nel movimento sociale odierno — ci si presenta come una unione o di *consumatori* (di merci, di case, ecc. o di *produttori* in cui prevalga il lavoro (artigiani, coltivatori, ecc.), costituenti società per l'acquisto di materie prime, per l'ottenimento del credito (produttivo), società di produzione, ecc.); la *funzione industriale* insomma che la società cooperativa assume riguarda essenzialmente l'interesse o di *consumatori*, o di *lavoratori*, e non quello di *capitalisti*; e come tale non può avere per iscopo di servire agli interessi del capitale, e si contrappone quindi all'impresa capitalista, in cui prevale, coi suoi interessi, il capitale. Essa deve bensì, normalmente, adattandosi alle esigenze dell'ambiente attuale in cui si esplica, assegnare un compenso al capitale; ma questo compenso deve essere necessariamente limitato.

Di qui i caratteri della cooperazione, positivi e negativi: positivo, la mutualità; negativi, l'assenza di scopo di lucro e la limitazione del profitto del capitale.

Qualcuno ha preso uno strano abbaglio intorno al carattere della mutualità nelle società cooperative. Recentemente l'on. Luzzatti ebbe più volte a protestare con molta efficacia contro i giudicati di tribunali che, foggiandosi a loro modo un singolare concetto di mutualità cooperativa, avevano sentenziato non potere una Banca popolare accettare depositi dai terzi. Ora, se per mutualità, osservava giustamente l'on. Luzzatti, si intenda limitare ogni specie di operazione ai soci, la cooperazione esclude la mutualità: se la Banca popolare dovesse precludersi la via ad accettare depositi dai terzi, i poveri sarebbero condannati a prestarsi soltanto la loro povertà.

Ma già qualche anno fa l'on. Wollemborg, che in questo argomento ha formulati concetti molto precisi, additava il criterio sicuro per dirimere la questione, osservando che le operazioni che una cooperativa non può fare coi terzi, non sono le operazioni tutte di qualunque genere, ma *soltanto quelle*

il cui compimento costituisce il suo fine sociale, e cioè lo scopo per cui esercita l'intrapresa. Ora, il fine sociale di una cooperativa di credito è quello di far credito ai suoi soci: essa potrà dunque ricever depositi da terzi, ma non far credito a terzi.

Ma qui ci troviamo di fronte ad una obiezione: dunque, ci si dirà, con questo criterio, le cooperative di consumo, contrariamente a quello che fanno così spesso, contrariamente al sistema col quale si sono diffuse trionfalmente in Inghilterra ed hanno recati tanti vantaggi, non potranno vendere al pubblico. Il Wollemborg, applicando il suo concetto, giungeva appunto a questa conclusione; ed a tutto rigore aveva ragione.

Ma qui è il caso di richiamare una osservazione fatta più addietro, e cioè che più spesso le cooperative sono costrette a deviare dal tipo puro della cooperazione per adattarsi alle esigenze pratiche, e che tali deviazioni sono ammissibili fino al limite oltre il quale il carattere essenziale della cooperazione sia perduto.

Nel caso concreto è facile vedere se e come una cooperativa di consumo possa vendere anche ad estranei senza oltrepassare tal limite: essa potrà farlo quando, con ciò, non eserciti una speculazione a vantaggio de' suoi soci, sia come azionisti, sia anche solo come consumatori, e quando il principio della mutualità, pure essendo menomato, non sia in essa escluso. L'assenza di speculazione e di lucro capitalistico si avrà quando la cooperativa non assegni al capitale sociale che l'interesse normale, nè lo faccia altrimenti profittare di più, e ripartisca gli avanzi fra tutti i compratori, soci o non soci, in proporzione degli acquisti, oppure, vendendo al prezzo minimo, destini gli avanzi eventuali in modo che non possan tradursi, direttamente od indirettamente, in un lucro pei suoi soci.

In questi casi la deviazione della società di consumo dal principio della mutualità, colla vendita ai non soci, non intaccherà il fondamento essenziale della cooperativa. Ma se invece essa, o non limiti i lucri del capitale, o faccia che dei guadagni ricavati dalla vendita ai non soci profittino gli azionisti, sia direttamente con un aumento del dividendo alle azioni, sia in altri modi indiretti, oppure, pur limitando il dividendo, faccia che i guadagni ricavati dalla vendita ai non soci si ripartiscano fra i soci in ragione degli acquisti di essi soli; in questi casi i fondamenti della cooperazione non saranno rispettati, e l'impresa assumerà, sia pure parzialmente, carattere speculativo (1).

(1) L'esperienza, maestra sovrana, ha dimostrato che fra i due sistemi, della vendita al prezzo minimo, e della vendita a prezzo di mercato con ripartizione degli avanzi in proporzione e degli acquisti, quest'ultimo, in condizioni normali, è di gran lunga preferibile; e che il vendere non ai soci soli, ma al pubblico, giova assai, e alle cooperative di consumo, e all'interesse generale.

Lo splendido sviluppo delle cooperative di consumo in Inghilterra ne è la miglior prova. Una legge che proibisse alle cooperative di consumo di vendere al pubblico commetterebbe un gravissimo errore; e su questa via purtroppo pare che si lasci trascinare il legislatore tedesco, come mostra un recente progetto, dovuto alla in-

Queste distinzioni che noi abbiamo fatte a proposito delle cooperative di consumo, si possono fare, *mutatis mutandis*, anche per le altre forme di cooperative, una volta che si sia chiaramente determinato il punto di partenza. Ora, a noi sembra che una buona legge per le cooperative dovrebbe appunto contenere una definizione dei caratteri essenziali della cooperazione in genere, e di poi la enunciazione, in via esemplificativa, delle deviazioni ammissibili da questo punto di partenza.

Prevediamo già le obiezioni: ci si dirà che la legge non può entrare in questi particolari; che essa deve contenere una formula precisa che non ammetta discussioni e transazioni, e non deve poi, nel caso concreto, correr rischio di imporre vincoli impacciati allo sviluppo multiforme delle cooperative, cui sono aperti compiti sempre nuovi e sempre più svariati. Ma queste obiezioni non ci arrestano: tutt'al più esse ci fanno dubitare della opportunità sostenuta da molti, e vigorosamente dal Vivante, di mantenere le disposizioni per le cooperative nel codice di commercio; poichè una legge speciale potrebbe, senza inconvenienti, entrare in maggiori particolari, come fa, ad esempio, quella tedesca, e potrebbe anche essere con maggiore facilità riformata, per rispondere alle nuove esigenze insorgenti.

Inoltre le proposte di riforma che esamineremo a momenti rendono già possibile l'applicazione dei criteri da noi enunciati. Infatti in esse il compito di riconoscere le cooperative inserivendole in apposito libro, e quello di controllarne il funzionamento, vengono sottratti alla magistratura — incompetente all'uopo — ed affidati alle federazioni delle stesse cooperative, od a persone tecniche, al cui apprezzamento si potrà lasciare con sicurezza la interpretazione e l'applicazione ai casi singoli di quelle norme tecniche piuttosto complesse che noi invochiamo. E finalmente il pericolo che a tali norme non si adatti qualcuna delle forme, sempre mutevoli, della cooperazione, può preoccupare ben poco, ove si osservi che il punto di partenza — che noi accettiamo pienamente — della riforma proposta è la adozione — all'infuori delle coopera-

fluenza della guerra formidabile fatta alle cooperative di consumo dal piccolo commercio.

Ma la vendita al pubblico non deve ammettersi però senza dei limiti i quali, come abbiamo detto, assicurino che le cooperative non degenerino.

Ora l'ammirazione per le cooperative inglesi non dev'essere idolatria. Le cooperative di consumo inglesi, in mezzo al loro trionfale successo ed ai grandi vantaggi realizzati, presentano non lievi indizii di degenerazione, e si vanno non poco allontanando, nel movimento pratico, dai puri ideali della cooperazione, che i loro più ardenti apostoli pure avevano vagheggiati. Lo abbiamo dimostrato a più riprese, e fra le altre nella *Riforma Sociale* del 25 ottobre 1894, e nella *Rassegna di Politica e Scienze Sociali* del 15 ottobre 1895. E se è giusto ed opportuno prender da loro tutto quello che hanno di buono, non si potrebbero però assumere come modello puro e tipico; e se esse per la maggior parte, ad es., restituiscono ai non soci gli avanzi in ragione della metà di quello che corrispondono ai soci, non è un motivo sufficiente per dichiarare che ciò risponda al concetto puro ed assoluto della cooperazione.

tive — della forma di società a capitale variabile, che potrebbe sempre essere assunta da quelle cooperative che per avventura male si adagiassero nelle disposizioni speciali per loro formulate.

*
**

Ma veniamo alle proposte riforme.

La commissione ministeriale, decisa la massima di formulare disposizioni speciali per le cooperative, distinte da quelle per le società a capitale variabile, diede l'incarico di prepararle al prof. Vivante. La scelta non poteva essere più felice. Il Vivante è certo fra coloro che hanno maggiormente contribuito ad avviare verso una soluzione la quistione molto intricata che ci occupa. Eminente giurista, spirito positivo, egli comprese che per formulare norme giuridiche adatte per le cooperative bisognava possedere a fondo il contenuto economico-sociale di queste: e si diede a studiarlo con amore sui fatti. Le sue ricerche lo condussero a persuadersi della necessità di distinguere le due forme giuridiche di cui si è parlato più sopra, e di dare della cooperazione una nozione precisa, che eliminasse gli equivoci, e sceverasse le vere dalle false cooperative.

Il punto di vista, largo ed avanzato, dal quale il Vivante ha studiata la quistione, appare chiaramente da' suoi vari scritti sull'argomento, e specialmente dal suo " Trattato ", e dal suo recente articolo, nel quale tutti i più gravi problemi della cooperazione sono posti, con vigore sintetico, in brevi linee, e si accenna arditamente alle vie più rigide e radicali per risolverli.

Il progetto formulato dal Vivante, se, come ora vedremo, era in qualche lato manchevole, presentava una riforma sostanzialmente buona e progressiva; e, con taluni ritocchi, avrebbe potuto soddisfare la prima e fondamentale esigenza, quella di scolpire chiaro il concetto della cooperazione. Disgraziatamente la commissione lo ha modificato notevolmente, e, se lo ha migliorato in qualche dettaglio, lo ha guastato per quanto riguarda la parte sostanziale, riducendone ad una dizione anche più incompleta ed insufficiente la nozione della società cooperativa, che occorreva invece, a nostro avviso, completare.

Il progetto Vivante così definiva nell'articolo primo la società cooperativa :

“ La società cooperativa è composta di un numero illimitato di soci, e ripartisce i suoi profitti fra coloro che concorsero a produrli, in ragione della loro cooperazione. I soci non possono partecipare ai profitti oltre la misura del 5 % sul valore reale delle azioni o delle quote conferite, dedotti i versamenti non ancora eseguiti ”.

Ora le considerazioni che svolgemmo più sopra ci dispensano di diffonderci a dimostrare perchè a noi non sembri completa questa nozione della società cooperativa. La limitazione dei dividendi non è, come abbiamo veduto, che uno dei caratteri, per dir così, derivati della cooperazione; la ripartizione degli avanzi fra i cooperatori in ragione della loro cooperazione è una delle forme —

e la più tipica — in cui si manifesta il carattere mutuo e non speculativo, dell'impresa cooperativa, ma non è la sola; e mentre con essa non si dà una nozione sufficiente e precisa dell'impresa cooperativa, questa formula, posta così assoluta nella legge, sarebbe d'impaccio a molte società, che pure essendo cooperative, non potrebbero adattarvisi. Basti accennare, ad esempio, alle casse rurali, ed a quelle cooperative di consumo che vendono al prezzo di costo — le quali non applicano il sistema della ripartizione degli avanzi ai cooperatori — per persuadersene. Ci pare evidente però che, così com'era, la nozione tracciata dal Vivante, scolpendo, almeno parzialmente, i caratteri essenziali della cooperazione, poneva il progetto sulla buona via: non sarebbe stato difficile il completarla, sia pure sacrificando un po' la concisione, e formulando alcuni articoli di legge più diffusi; ed a noi sembra di averne, nelle considerazioni suesposte, indicato sommariamente il modo.

Ora ci è d'uopo confessare che non è senza molta pena che noi abbiamo veduto la commissione ritornare indietro, e levare addirittura dal progetto Vivante quei concetti che vi erano incompletamente accennati, e che occorreva appunto completare; e che non minor pena ci ha fatto il vedere come il Vivante — forse per condurre in porto almeno parzialmente la riforma che aveva così vigorosamente propugnato, oppure per aver disperato troppo presto di tradurre in una od in alcune formule pratiche quei concetti precisi e sicuri che egli aveva pur dimostrato di aver ben chiari nella sua mente — si sia adattato a vederli così mutilate le sue proposte. Ed infatti nel suo bellissimo articolo della *Riforma Sociale*, dopo di avere accennato acutamente, come osservavamo più sopra, tutti i punti più gravi della questione, indicandone chiaramente la logica soluzione, egli si arresta innanzi a ragioni di opportunità, dicendo che la soluzione ne verrà data dall'esperienza, che questi problemi non sono ancora maturi, e che la legge, contenta di custodire il concetto fondamentale della cooperazione, deve lasciarne libero lo svolgimento.

Ma a noi proprio non pare che il nuovo progetto della commissione, che il Vivante sembra con queste parole voler giustificare, custodisca davvero tale concetto.

*
*
*

Nel progetto della Commissione l'articolo primo del progetto Vivante è così modificato:

« La società cooperativa è composta di un numero illimitato di soci. Essa può esercitare qualunque industria o commercio a servizio dei cooperatori, soci o non soci. I soci non possono partecipare ai profitti oltre la misura del 5 % sul valore nominale delle azioni o delle quote conferite, dedotti i versamenti non ancora eseguiti. »

Appare evidente da questo articolo che, secondo il concetto della commissione, il fondamento essenziale della cooperativa sta esclusivamente nella limitazione dei dividendi alle azioni: poichè la frase « a servizio dei cooperatori, soci o non soci » è così vaga ed indeterminata, che si può dire abbia soltanto un effetto decorativo.

Il concetto della ripartizione dei profitti in ragione della cooperazione, proposto dal Vivante, e che avrebbe potuto esser completato, è qui, come nel resto del nuovo progetto, accuratamente eliminato. Ma così la nozione della cooperativa rimane incompleta ed equivoca: mentre la richiesta riforma aveva appunto per iscopo principale quello di indurre chiarezza e precisione.

Non basta la limitazione dei lucri del capitale a dare ad una intrapresa il carattere cooperativo. Vi sono tante imprese che limitano i dividendi, e cooperative non sono: tali sono ad esempio certe società che si propongono per iscopo di fornire agli operai ed ai poveri case a buon mercato, pure assicurando al loro capitale un equo e limitato compenso; e queste società, sulle quali dà interessanti ragguagli un'inchiesta americana, di cui parlammo recentemente nella *Riforma Sociale*, non hanno nulla di cooperativo. Tante imprese, sorte a scopo benefico, umanitario, danno al capitale un dividendo limitato, eppure non possono porsi, nè per la loro origine, nè pei loro caratteri, fra le società cooperative.

D'altra parte il movimento cooperativo ci presenta purtroppo numerosi, continui esempi di società cooperative, che pure senza aumentare i lucri del capitale, deviano dal tipo puro della cooperazione, e finiscono per diventare, o in parte o in tutto, imprese speculative (1). È tutt'altro che raro il caso di società cooperative, che operano coi terzi, e ripartiscono gli aumentati profitti, non sotto forma di dividendi, ma di quote di partecipazione, fra i soli soci. Sono società di consumo che vendono al pubblico e ripartiscono i guadagni, in proporzione del consumo, fra i soli soci; sono società di consumo, o società di produzione che occupano operai estranei e non danno loro alcuna partecipazione agli utili dell'azienda. Chi ha studiato nelle cooperative di produzione il processo di perversimento e di degenerazione che queste non di rado subiscono, conosce questi fatti, che non possono essere trascurati; e sa che un'associazione può tenere apparentemente aperte le sue file a nuovi soci, ottemperando alla prescrizione della legge, e pure praticamente chiudersi entro una cerchia ristretta ed egoistica.

L'imporre una limitazione al dividendo non impedisce tutto ciò, ed anzi conduce a consacrare con una formula aperta ad ogni tolleranza questi abusi e queste deviazioni del principio cooperativo.

Ora, il progetto Vivante, che ammetteva implicitamente che le cooperative possano esercitare le loro intraprese a vantaggio dei non soci, le obbligava però a ripartire fra tutti, soci e non soci, i loro profitti. Il progetto nuovo, invece, dichiara esplicitamente che le cooperative possono esercitare qualunque industria o commercio a vantaggio di soci o non soci, ma sopprime il detto obbligo di ripartire fra tutti quanti i profitti in ragione della loro cooperazione; cosicchè le cooperative, a tenore di questo, potranno prestare i loro ser-

(1) Le deviazioni delle cooperative inglesi, cui accenniamo più addietro in nota, e che abbiamo illustrate nei citati articoli, sono appunto di questa natura, causate come sono non dalla prevalenza degli interessi capitalistici, ma dalla prevalenza e dall'egoismo esclusivo dei consumatori.

vizi a non soci, e ripartire fra i soli soci i profitti ricavati da queste prestazioni — potranno cioè fare una vera e propria speculazione a vantaggio dei soci.

A meno che, interpretando restrittivamente l'articolo primo, non si intendesse che i soci, non potendo partecipare ai profitti oltre il 5 % del loro capitale, non potessero avere, inoltre, alcun'altra partecipazione in ragione della loro cooperazione, cioè, ad esempio, del loro acquisto, del loro lavoro, ecc. Ma evidentemente — sebbene il testo dell'articolo si presti ad una tale interpretazione — non fu certo questa l'intenzione della commissione, chè ciò significherebbe vietare il sistema della partecipazione, caratteristica fondamentale dalle forme più belle della cooperazione.

Ma veniamo finalmente ad un ultimo punto. A noi non pare che le disposizioni del nuovo progetto bastino neppure ad assicurare l'adempimento di quella condizione che esso pone come sola caratteristica delle società cooperative: la limitazione dei profitti del capitale. Purtroppo non è raro il caso di società che si dicono cooperative, e che assegnano al capitale lucri elevati: e se il presente articolo non fosse già troppo lungo, potremmo facilmente dimostrarlo coi fatti.

Il progetto limita i dividendi al 5 % sul valor nominale delle azioni, dedotti i versamenti non ancora eseguiti: e questa clausola è assai opportuna, poichè il caso più frequente è appunto che l'elevato dividendo si distribuisca in questo modo meno palese, e cioè sul valore di mercato delle azioni invece che su quello nominale, dedotta la parte non versata; cosicchè i fondatori della società e di poi tutti gli azionisti, man mano che il tempo passa e che le riserve sociali aumentano, finiscono in realtà per percepire lucri assai più elevati del 5 o del 6 per cento scritti nello statuto.

Ma neppure questa limitazione è sufficiente; e il lucro del capitale, facile a dissimularsi, può far capolino da altra parte, annidandosi nei fondi di riserva. Infatti il fondo di riserva, questo utile presidio dell'impresa collettiva, che ne aumenta progressivamente le forze, si può tradurre assai facilmente in un lucro indiretto degli azionisti. Il fondo di riserva aumenta il patrimonio sociale, e, pur restando indiviso, fa salire il valor commerciale delle azioni oltre il loro valor nominale; e man mano che la riserva aumenta, la differenza fra i due valori aumenta, e può diventare addirittura enorme. La limitazione del dividendo e la commisurazione di questo sul valor nominale dell'azione limitano direttamente il lucro del capitale; ma non possono impedire che questo lucro si accumuli ugualmente nella riserva sociale, e che di esso profitti quando che sia l'azionista, vendendo sul mercato le sue azioni, tanto aumentate di valore. In questo modo la limitazione del dividendo impedisce bensì che l'azionista riscuota volta per volta un profitto più elevato, ma gli lascia pacificamente capitalizzare questo maggior profitto, libero di realizzarlo quando voglia sul mercato. Di qui la necessità di provvedimenti, di cui non troviamo traccia nel progetto, e che proponemmo invano, inascoltati, al Congresso delle Banche popolari di Bologna: provvedimenti senza dei quali la limitazione del dividendo e la sua commisurazione sul capitale versato possono riuscire in buona parte illusorie. I provvedimenti potrebbero esser vari; ma il più pratico cer-

tamente sarebbe quello di proibire la cessione delle azioni: e ciò sarebbe perfettamente giustificato, considerando che chi vuol andarsene può ottenere, col recesso, la restituzione di ciò che ha versato. E noi riteniamo che questa soluzione avrebbe l'adesione del prof. Vivante, che dalle soluzioni radicali non rifugge, e che nel suo progetto voleva ridotto al massimo di sole duemila lire la quota d'interessenza di ciascun socio nel capitale sociale; ma non sappiamo però se eguale accoglienza le farebbero quelle società le cui azioni, accreditatissime, sono diventate valori ricercati e negoziati sul mercato. Eppure, senza una disposizione di questo genere, noi possiamo esser sicuri che i lucri, cacciati dalla porta del dividendo, ritorneranno per la finestra del fondo di riserva e del valor commerciale delle azioni.

* * *

Non vorremmo che in questi nostri appunti, buttati giù un po' alla rinfusa, qualcuno ravvisasse un partito preso di criticare tutto; ciò che è ben lungi dalle nostre intenzioni. Noi accettiamo assai volentieri ciò che troviamo di buono: e di disposizioni buone nel progetto ne abbiamo trovato parecchie. Ottimo, lo ripetiamo ancora, il punto di partenza, la separazione della società cooperativa dalla società a capitale variabile; ottima ed anche coraggiosa, presa isolatamente, la limitazione dei dividendi alle azioni, sebbene, come vedemmo, sia per sè stessa insufficiente.

Ed anche entrando, di sfuggita nei particolari — pei quali non pretendiamo arrogarci una competenza tecnica, che ci manca — noi troviamo delle disposizioni eccellenti. Tale quella che affida la registrazione e la sorveglianza delle società cooperative a consorzi federali delle cooperative stesse — certo più competenti dei tribunali — provvedimento ottimamente inteso, e che vorrebbe solo perfezionato colla facoltà di ricorrere per appello ad un'altra autorità, o federazione o persona tecnica, nominata dal tribunale.

Così pure è notevole nel progetto l'articolo 8, che stabilisce uno speciale privilegio della società sull'avere sociale del socio fino alla concorrenza di lire mille; una sorta di *homestead* applicato alle società cooperative.

E finalmente è un vero ideale collettivista quello che addita il progetto nell'art. 17, quando dice che, ove lo statuto sociale limiti la riserva, e questa abbia superato il limite fissato, l'eccedenza potrà essere impiegata in vari modi, fra i quali il rimborso delle azioni dei soci ad un prezzo non superiore al loro valore nominale.

Ma, è d'uopo dirlo, tutte queste disposizioni — tranne quella relativa alla sorveglianza ed alla registrazione, da affidarsi alle federazioni cooperative — si trovavano già nel progetto Vivante, insieme con altre che la commissione ommise, e che andavano modificate ma non sopresse: e per ritornare al punto da cui siamo partiti, se nel progetto Vivante il concetto della cooperazione non era sufficientemente chiarito e precisato, in quello della commissione esso si è perduto assolutamente di vista. Ci si dirà che la commissione dovette

tenere presente il vecchio adagio che le definizioni in diritto sono pericolose: ma nel caso concreto tutta la confusione che abbiamo in materia di società cooperative deriva appunto dal fatto che il codice di commercio non le ha definite. E allora?

Per concludere, a nostro avviso gli studi della commissione hanno condotto ad un progetto per molti rispetti commendevole, ma che non può dirsi definitivo: esso contiene molte idee buone, ma ha bisogno di esser migliorato, completato e soprattutto orientato bene per quanto riguarda il suo fondamento, la nozione della società cooperativa.

Così com'è, la sua approvazione recherebbe invece che un vantaggio, un vero e proprio danno, poichè non servirebbe che a mantenere ed a consolidare la confusione e gli equivoci attualmente esistenti, ed a fare che si continuassero a gabellare per cooperative tante istituzioni che cooperative non sono.

Ma il lavoro legislativo da noi procede così lentamente, che non sappiamo davvero allarmarci troppo per questo pericolo. Le società cooperative avranno di certo ancora da aspettare molto tempo, prima che la tanto desiderata riforma divenga un fatto compiuto.

Profittino gli studiosi ed i pratici di questo tempo per maturare completamente le loro idee in proposito, e per fare che la conclusione ultima sia vantaggiosa sul serio alla vera cooperazione, a quella cooperazione che è una delle forme più belle e simpatiche del movimento sociale odierno.

